



Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Autorità di Bacino
DEL FIUME ADIGE

PARERE N. 2dis/2013

**dei Comitati Tecnici dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige in
seduta congiunta**

Riunione in data 26.3.2013 presso la sede di Palazzo Michiel dalle Colonne,
Cannaregio 4314 - Venezia

Oggetto: Realizzazione di locali interrati o seminterrati. Chiarimenti.

Con nota prot. n. 121719 del 20 marzo 2013 la Regione del Veneto ha formulato all’Autorità di Bacino una richiesta di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’articolo 8 delle norme di attuazione relative al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, entrate in vigore con decorrenza 1° dicembre 2012 (G.U. n. 280 del 30.11.2012).

Tale richiesta viene in particolar modo indirizzata alla previsione di cui al comma tre lettera f. che così riporta

3. “Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

Un’interpretazione letterale e insieme sistematica del dettato normativo – che unisca cioè il contenuto del singolo dato testuale al più ampio significato recato dall’assetto dispositivo del complesso delle norme – porta a considerare la citata previsione estranea ad un divieto, assoluto e generalizzato, riferibile ad ogni intervento che comporti la realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica e/o nelle zone di attenzione.

Sotto il profilo letterale va infatti annotato come la natura precettiva del comma in oggetto venga espressamente ricondotta – e per l’effetto circoscritta nella sua potenziale estensione – “*alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata*”. L’obbligo di “non fare” non viene pertanto indirizzato alla realizzazione indifferenziata di locali interrati o seminterrati ricadenti in aree classificate pericolose e/o nelle zone di

attenzione, ma risulta funzionalmente connesso alle caratteristiche specifiche che possono essere riscontrate nell'ambito territoriale oggetto dell'intervento. Ne consegue che tanto si potrà ritenere sussistente un divieto alla realizzazione dei locali *de quibus* quanto non si potranno approntare, nella progettazione e nell'attuazione degli interventi, puntuali accorgimenti tecnici idonei alla mitigazione della pericolosità, alla messa in sicurezza dell'infrastruttura, alla protezione degli abitanti anche mediante la creazione di rapide vie di fuga.

A tali considerazioni porta anche una lettura coordinata delle diverse norme del Piano.

Gli articoli 11 e 12 relativi, rispettivamente, alle aree classificate a pericolosità media P2 e a quelle a pericolosità moderata P1, non evidenziano un contenuto preclusivo alla realizzazione di tali interventi e così pure l'articolo 5, comma tre, relativo alle zone di attenzione.

L'articolo 11 nel richiamare le disposizioni di cui all'articolo 8 afferma che gli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano *“dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata”*.

L'articolo 12 richiama più diffusamente i criteri generali del Piano che, ai sensi dell'articolo 1, comma tre, *“persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità”*.

L'articolo 5, comma tre, ricalca la formulazione dell'articolo 11 in quanto nel richiamare le disposizioni di cui all'articolo 8 stabilisce che *“le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesti individuata”*.

Ne emerge, in conclusione, un sistema di prevenzione e tutela del territorio che il Piano per l'Assetto Idrogeologico ha strutturato in ragione di singole specificità territoriali e nell'ambito delle quali possono sussistere specifiche tipologie di pericolo.

Pertanto, nelle aree classificate a pericolosità media e moderata così come nelle zone di attenzione, la programmazione e la modalità di realizzazione di interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati, che, considerati nella loro singolarità, si ispiri sia in fase progettuale che in quella esecutiva, a fronte di un'apposita relazione predisposta da tecnici abilitati, a prioritarie finalità di difesa e incolumità, non può ritenersi oggetto di un divieto preventivo e assoluto ai sensi dell'articolo 8, comma tre, lettera f.ⁱ⁻ⁱⁱ.

ⁱ Si segnala, a titolo puramente ricognitivo, che con ordinanze n. 3 del 22 gennaio 2008 e n. 6 del 5 marzo 2008 recanti rispettivamente “Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico” e “Disposizioni inerenti gli impianti tecnologici aventi particolare rilievo in caso di alluvione”, il “Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto” ha dettato le seguenti prescrizioni relative ai locali interrati o seminterrati: *“Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – solo a quote superiori”* *“I locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a quota inferiore del piano campagna, devono essere dotati di impianti idonei di sollevamento delle acque in recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia elettrica. La manutenzione deve essere possibile, in condizioni di sicurezza, anche in caso di allagamento delle aree esterne”*.

ⁱⁱ Si evidenzia inoltre che la medesima ordinanza n. 3 subordina il rilascio degli atti abilitativi collegati alla realizzazione di locali interrati e seminterrati alla *“presentazione di atto d'obbligo registrato, con il*

Intrinseco carattere preclusivo alla realizzazione di locali interrati e seminterrati deve invece riconoscersi al dettato degli articoli 9 e 10 relativi, rispettivamente, alle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 e a quelle a pericolosità elevata P3, non rientrando, tali interventi, tra quelli che vengono specificamente annoverati in entrambi gli articoli e che possono essere esclusivamente consentiti nelle aree P3 e P4.

Le considerazioni fin qui esposte sono formulate per quanto di stretta competenza e lasciano impregiudicate le autonome determinazioni degli enti competenti nell'assunzione degli atti di relativa spettanza in materia urbanistico-edilizia.

E' altresì di tutta evidenza che le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all'interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Pertanto la cartografia di piano che evidenzia aree adiacenti, esterne ai suddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Venezia, 26.3.2013

Il Segretario Generale

Ing. Roberto Casarin



Il presente parere è composto da n. 3 pagine.

quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati. [...]".